

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 agosto 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2002, n. 191.

Attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie. Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Approvazione del piano stralcio per il lago Trasimeno.
Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 5 agosto 2002.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova.
Pag. 12

Ministero delle attività produttive

DECRETO 24 giugno 2002.

Criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale. Pag. 14

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ancora» soc. coop. a r.l., in Macerata, e nomina del commissario liquidatore Pag. 18

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Primula società cooperativa a r.l.», in Mel, e nomina del commissario liquidatore Pag. 18

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Acli Vico Zootecnica soc. coop. a.r.l.», in Vico del Gargano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 18

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Magnifico società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.
Pag. 19

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euro Group soc. coop. a r.l.», in Calenzano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 19

DECRETO 8 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio fra viticoltori e cantine sociali - Basilium - Vinicola Acheruntina CO.VIT. soc. coop. a r.l.», in Acerenza, e nomina dei commissari liquidatori Pag. 20

DECRETO 20 agosto 2002.

Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco, e differimento del termine relativo all'esaurimento delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei produttori. Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2002.

Attuazione dell'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relativo alle modalità di presentazione delle richieste di rimborso. Pag. 21

Agenzia del territorio

DECRETO 19 agosto 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Vibo Valentia. Pag. 22

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

CIRCOLARE 1° agosto 2002, n. 30.

Trattamento di fine rapporto Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso relativo alla conferma del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 2002 Pag. 31

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclometasone Ravizza». Pag. 31

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serezac». Pag. 31

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisopulm» Pag. 31

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx» Pag. 32

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali Pag. 32

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici Pag. 32

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare per il personale appartenente alla categoria dei quadri, impiegati ed operai delle società: Alitalia, Atitech, Alitalia Team, Alitalia Express», in Roma. Pag. 32

Ministero delle attività produttive: Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 14 giugno 2002, con il quale la ditta Torelli Enzo & Figli, S.n.c. di Maurizio e Alberto Torelli, in Parma, è stata autorizzata all'apertura di una succursale di magazzino generale nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 177

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 2 agosto 2002.

Approvazione della graduatoria generale dei progetti relativamente al II ciclo di presentazione nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2000-2006 «Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione» Asse III: Misura III.1 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e dello Sviluppo tecnologico, Misura III.2 - Formazione di alte professionalità per lo sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI, Misura III.4 - Formazione superiore e universitaria, Misura III.6 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. (Avviso 4391/2001).

02A10385

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2002, n. 191.

Attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2000/65/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;

Vista la direttiva 2000/65/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 17 ottobre 2000, relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto, modificativa della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visti gli articoli 17, 35, 38-ter e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, i soggetti passivi, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'attività, l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti e l'ufficio competente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 44 e 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente rispettivamente i soggetti passivi e i depositi fiscali nell'ambito della disciplina I.V.A. applicabile negli scambi intracomunitari;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 441, concernente le formalità da osservare per la nomina del rappresentante fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica della disciplina I.V.A. relativa al debitore dell'imposta

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a sog-

getti residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;

b) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 35-*ter* (*Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente*). — 1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è esercitata;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante, nonché il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;

d) il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato estero di stabilimento;

e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.»;

c) all'articolo 38-*ter*, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter* e che non abbiano nominato un rappresentante»;

2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.»;

d) all'articolo 40, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-*ter*, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

Art. 2.

Disposizioni normative di coordinamento

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 2, lettera b), le parole da: «di cui» a: «quelle» sono soppresse; dopo la parola: «residenti» sono soppresse le seguenti: «e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato» e la parola: «stesso», infine, è sostituita dalle seguenti: «dello Stato»;

2) al comma 4 le parole: «da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.»;

b) All'articolo 50-*bis* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In rela-

zione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001».

— La dir. 2000/65/CE è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L 269 del 21 ottobre 2000.

— La dir. 77/388/CEE è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L 262 del 15 ottobre 1977.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dispone: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto». Gli articoli 17, 35, 38-ter e 40 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, così recitano:

«Art. 17 (*Soggetti passivi*). — L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.

In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25.»

«Art. 35 (*Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività*). — 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'Internet service provider;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.

5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza o adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione d'idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via tele-

matica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

13. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti). — I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro.

La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività.

Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'art. 38-bis, con decorrenza dal centottesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento

all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.

L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento».

«Art. 40 (*Ufficio competente*). — Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di Roma.

Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente».

— Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, reca: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie». Gli articoli 44 e 50-*bis* del suddetto decreto così recitano:

«Art. 44 (*Soggetti passivi*). — 1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

«Art. 50-*bis* (*Depositi fiscali ai fini IVA*). — 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-*bis* allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

7. Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 13».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, dispone norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto. L'art. 1, comma 4 del suddetto decreto così recita:

«4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio IVA è consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, reca: «Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali».

— La legge 23 agosto 1998, n. 400 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 della suddetta legge così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 17 (*Soggetti passivi*). — L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il ces-

sionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25».

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, art. 1, comma 4, si veda in nota alle premesse.

— La direttiva 76/308/CEE è pubblicata in GUCE L 306 del 30 novembre 1977.

— La direttiva 77/799/CEE è pubblicata in GUCE L 336 del 27 dicembre 1977.

— Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992, concerne la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA).

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, si veda in nota alle premesse.

— Si riporta qui di seguito l'art. 38-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea che non siano identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e che abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi impostati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro. *Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.*».

— Si riporta qui di seguito l'art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 40 (Ufficio competente). — Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di Roma.

Per i soggetti non residenti di cui all'art. 35-ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente.».

Note all'art. 2:

— Si riporta qui di seguito l'art. 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1999, n. 427, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 44 (Soggetti passivi). — 1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuto dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le presentazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal cessionario designato con l'osservazione degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le presentazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati *direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del medesimo decreto.*».

— Si riporta il testo dell'art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). — 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzia la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi

agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella *A-bis* allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell'art. 17, terzo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, e alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972*, entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

7. *Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.*

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.»

02G0221

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Approvazione del piano stralcio per il lago Trasimeno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme per la difesa del suolo;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Considerato che, con deliberazione n. 80 del 28 settembre 1999, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17, come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la «Prima elaborazione del progetto di piano di bacino del Tevere»;

Considerato che, con deliberazione n. 92 del 3 agosto 2000, il Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17, come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e dall'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Progetto di piano stralcio denominato P.S.2, per il lago Trasimeno»;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è stata data notizia dell'adozione del progetto del piano stralcio in esame mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2000 e nel bollettino ufficiale n. 55 del 18 ottobre 2000 della regione Umbria e n. 43 del 25 ottobre 2000 della regione Toscana;

Considerato che il progetto sopracitato con i relativi elaborati, così come previsto dall'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è stato depositato presso le sedi delle regioni Umbria e Toscana e presso le province di Perugia e Arezzo, al fine di consentire la libera consultazione secondo quanto prescritto dai commi 6 e 7 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione suddetto, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della medesima legge 18 maggio 1989, n. 183, alcuni soggetti interessati hanno inoltrato alle regioni territorialmente competenti le osservazioni sul progetto di piano in argomento;

Considerato che, da una preliminare analisi delle osservazioni pervenute, l'Autorità di bacino ha predisposto una proposta di modifica al progetto di piano;

Vista la delibera n. 342 del 9 aprile 2001, con la quale la giunta della regione Umbria ha formulato il parere favorevole al citato progetto di piano e alla proposta di modifica;

Vista la delibera n. 13 del 21 maggio 2001, con la quale la giunta della regione Toscana ha formulato il parere favorevole al citato progetto di piano e alla proposta di modifica;

Vista la delibera n. 93 del 31 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1998, n. 183, ha adottato definitivamente il piano di bacino del fiume Tevere - II stralcio per il lago Trasimeno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano di bacino del fiume Tevere - II stralcio per il lago Trasimeno adottato nella riunione del Comitato istituzionale del 31 maggio 2001, costi-

tuito dalle tavole grafiche e dagli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

- a) relazione;
- b) norme di attuazione;
- c) tavole cartografiche;

tav. 1: inquadramento territoriale;

tav. 2: sistema insediativo ed usi del suolo;

tav. 3: costruzione storica del territorio;

tav. 4: mosaico degli strumemi di pianificazione urbanistica comunale;

tav. 5 (a,b): vincoli e salvaguardie esistenti;

tav. 6: mappa dei fattori di rischio di inquinamento;

tav. 7: carta delle pendenze;

tav. 8: ambiti di trasformazione e permanenza dei beni storico-ambientali;

tav. 9: analisi delle incongruenze e vulnerabilità del territorio (carta dei rischi);

tav. 10: fasce di rispetto;

tav. 11: disciplina d'uso del territorio: ambiti e zone.

Art. 2.

Le tavole grafiche, la relazione ed i relativi allegati, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione per la difesa del territorio) e presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere, nonché presso i comuni interessati dai vincoli di salvaguardia.

L'Autorità di bacino suddetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 10, foglio n. 71*

02A10913

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2002.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede che il comitato deve essere composto come segue:

- 1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
- 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- 4) il direttore della direzione provinciale del lavoro;
- 5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;
- 6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 dello stesso art. 46 sono decisi da speciali commissioni del comitato presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

Visto il decreto n. 29 del 3 luglio 1998 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Mantova con il quale è stato costituito, per il quadriennio

1998/2002, il comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visti i decreti numeri 30, 31 e 32 del 6 luglio 1998 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Mantova con i quali sono state costituite, per il quadriennio 1998/2002, le speciali commissioni previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il comitato I.N.P.S. e le speciali sottocommissioni sono rinnovate ogni quattro anni;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità dei citati organi collegiali, si rende necessario procedere al loro rinnovo;

Considerato che, i membri previsti ai punti 1), 2), 3) del succitato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e i rappresentanti di cui all'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 devono essere nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, sono stati esperiti gli accertamenti previsti dal succitato art. 35 del decreto n. 639/1970, e sono stati acquisiti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza e il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Considerato che, è stato rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività del comitato provinciali sono: quelli industriale, commerciale, agricolo, creditizio nonché quello dei trasporti e servizi per quanto riguarda i lavoratori dipendenti; i settori commerciale, agricolo e artigianale, comunque già predefiniti dalla legge, per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro;

Considerato che, inoltre, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Considerato che, è stato ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- 2) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 3) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute

mediante i criteri indicati, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Mantova le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL;

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL;

Unione Italiana del Lavoro - UIL;

Associazione dirigenti aziende industriali;

per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi:

Associazione degli industriali della provincia di Mantova;

Unione provinciale degli agricoltori di Mantova;

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Mantova;

Confederazione italiana agricoltori;

Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Mantova;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche;

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

Unione provinciale artigiani.

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato provinciale I.N.P.S., per la provincia di Mantova è composto come segue:

A) In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

agricoltura:

Raimondi Sergio;

commercio:

Freddi Italo;

Siveri Achille;

credito:

Castagna Antonella;

industria:

Iurato Francesco;

Marchini Massimo;

Marconi Franco;

trasporti e servizi:

Alessi Franco;

Borsari Ornella;

Scalari Attilio;

designati congiuntamente da CGIL, CISL e UIL;

dirigenti d'azienda:

Cremonesi Giuliano - designato da Associazione dirigenti aziende industriali;

B) In rappresentanza dei datori di lavoro:

agricoltura:

Gobbi Frattini Gaetano - designato congiuntamente da Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti e Confederazione italiana agricoltori;

commercio:

Leonardi Tullio - designato da Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Mantova;

industria:

Bondioli Carlo - designato da Associazione degli industriali della provincia di Mantova;

C) In rappresentanza dei lavoratori autonomi:

artigiani:

Tonolli Aristide - designato congiuntamente da Unione provinciale artigiani e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

coltivatori diretti mezzadri e coloni:

Cagliari Roberto - designato congiuntamente da Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti e Confederazione italiana agricoltori;

esercenti attività commerciali:

Zampolli Ugo - designato da Confesercenti;

D) Il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro, o, in caso di assenza o impedimento, altro funzionario dallo stesso delegato;

E) Il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato, o, in caso di assenza e impedimento, altro funzionario dallo stesso delegato;

F) Il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S., o, in caso di assenza o impedimento, altro funzionario dallo stesso delegato.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 sopra citata, sono nominati i seguenti rappresentanti delle categorie interessate in seno alle speciali commissioni del comitato provinciale:

A) Per la speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Battisti Massimo;

2) De Luigi Marcello;

3) Lavagnini Paolo;

4) Ogliosi Giampaolo,

designati congiuntamente da Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti e Confederazione italiana agricoltori;

B) Per la speciale commissione degli artigiani:

1) Lanzoni Giancarlo;

2) Morandi Matteo;

3) Mazzoni Antonino;

4) Soffiati Gianni,

designati congiuntamente da Unione provinciale artigiani e confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

C) Per la speciale commissione degli esercenti attività commerciali:

- 1) Benito Bellesia - designato da Confesercenti;
- 2) Montù Andrea;
- 3) Righi Enos;
- 4) Senatore Giuseppe,

designati da Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Mantova.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Mantova, che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Mantova, 5 agosto 2002

Il direttore reggente: PALUMBO

02A10825

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 giugno 2002.

Criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Visto quanto stabilito all'art. 17, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 18 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000;

Visto l'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) e l'art. 118, comma 1, della Costituzione;

Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni ad effettuare attività di vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas;

Considerato quanto stabilito in via transitoria dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 10 della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002, in merito agli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno termico 2002-2003;

Ritenuto opportuno rendere noti, ai soggetti che svolgono attività di vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale, gli obblighi cui saranno tenuti, stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di distribuzione e fornitura del gas;

Considerato che le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in materia di vendita, sono state emanate, in base ai principi contenuti nell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas, garantendo, nei casi in cui siano previste autorizzazioni, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese del gas naturale;

Considerato che è necessario, a tutela della concorrenza nel mercato del gas e per garantire i livelli essenziali di qualità, universalità e sicurezza del servizio di vendita di gas naturale, assicurare l'esercizio unitario a livello nazionale del rilascio delle autorizzazioni, mediante il rilascio di una unica autorizzazione alla vendita valida per l'intero territorio nazionale;

Sentita la Conferenza unificata, la quale nella riunione del 20 giugno 2002 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto:

Decreta:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero delle attività produttive rilascia, alle imprese del gas, l'autorizzazione alla vendita, ai clienti finali, di gas naturale sull'intero territorio nazionale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;

b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilità del sistema di trasporto;

c) adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

2. Nel caso di consorzi di clienti finali, che si approvvigionano di gas naturale per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati, non è richiesta alcuna autorizzazione alla vendita.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, soggette all'imposta di bollo, sono presentate al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2002 e l'impresa si intende autorizzata qualora il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande sono presentate almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività di vendita e le imprese si intendono autorizzate trascorsi tre mesi dalla richiesta, in assenza di diniego motivato da parte dello stesso Ministero.

2. Nel caso di separazione societaria in applicazione dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'impresa di vendita non sia

ancora costituita al 30 giugno 2002, la richiesta di autorizzazione può essere presentata dalla preesistente impresa di distribuzione, con indicazione della società di vendita in via di costituzione, a nome della quale viene chiesta l'autorizzazione. In ogni caso l'atto di costituzione di tale società di vendita, deve essere trasmesso al Ministero delle attività produttive entro il termine del 31 dicembre 2002, trascorso il quale l'autorizzazione concessa si intende revocata.

3. Le domande di autorizzazione alla vendita devono pervenire al Ministero delle attività produttive complete delle seguenti informazioni:

a) elementi rilevanti relativi alla disponibilità di un servizio di modulazione adeguato e le relative modalità;

b) elementi rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali i volumi massimi annuali, mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste;

c) numero di clienti forniti e volume di gas venduto nel 2001, nonché numero di clienti che si prevede di servire e volume di gas che si prevede di vendere nel 2003;

d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza delle forniture ai clienti finali.

4. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, nonché il modulo riportato in allegato 1, disponibile presso il sito internet del Ministero delle attività produttive, compilato in ogni sua parte, e trasmesso allo stesso Ministero anche per posta elettronica all'indirizzo autorizzazione.venditagas@minindustria.it

Art. 3.

Capacità tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica, l'impresa richiedente deve fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata, nonché indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe, nel caso di impresa avente sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attività dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di società di più recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.

2. Per quanto riguarda la capacità finanziarie, deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti

da altre società controllanti o collegate con la impresa richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca.

3. In prima applicazione del presente decreto, in luogo della presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2, le imprese del gas derivanti dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dall'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, o quelle derivanti dalla trasformazione ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto, sono tenute a presentare unicamente il certificato camerale.

Art. 4.

Disponibilità di gas naturale

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti la disponibilità di gas naturale, per quanto riguarda la quota relativa alle forniture a clienti con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas, specificando i dati di disponibilità e dell'impresa dalla quale viene acquistato il gas e se si tratta di un produttore nazionale, di un grossista o di un importatore.

Art. 5.

Disponibilità di capacità di modulazione

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di modulazione di cui all'art. 18, del decreto 23 maggio 2000, n. 164, specificando l'utilizzo di una o più delle seguenti modalità:

a) ricorso a servizio di stoccaggio, indicando i dati rilevanti del contratto o degli accordi intercorsi con le imprese titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale;

b) ricorso a una fornitura che includa in tutto o in parte il servizio di modulazione, specificando gli elementi in tal senso rilevanti del contratto di acquisto;

c) ricorso ad altre possibilità di modulazione, quali la generazione di energia elettrica da altre fonti energetiche.

2. Nel caso l'impresa richiedente dichiari che, non disponendo, in tutto o in parte, di capacità di modulazione sufficienti in relazione ai consumi dei clienti per i quali richiede l'autorizzazione, intende avvalersi della possibilità di revisioni e di nuovi conferimenti delle capacità di stoccaggio o del trasferimento delle capacità di modulazione attribuite ad altre imprese a seguito dell'acquisizione dei relativi clienti, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'autorizzazione alla vendita è rilasciata subordinatamente al successivo invio, al Ministero delle attività produttive, degli elementi rilevanti dei contratti o dei conferimenti relativi all'ottenimento di dette capacità di modulazione.

Art. 6.

Obblighi dei soggetti che svolgono attività di vendita di gas naturale

1. I soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a:

a) rispettare gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e in particolare assicurarsi della disponibilità delle capacità di stoccaggio di modulazione, trasmettendo i relativi dati al Ministero delle attività produttive prima dell'inizio del ciclo di erogazione di ogni anno, qualora richiesto;

b) rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, del 2000, tenendo conto di quanto stabilito in via transitoria dall'art. 10, della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) rispettare gli obblighi relativi al servizio di fornitura, di cui alla deliberazione n. 47 del 2 marzo 2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come modificata con deliberazione n. 334 del 28 dicembre 2001, di cui al codice di condotta commerciale determinato ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché stabiliti nei provvedimenti della stessa Autorità, relativi allo stesso servizio;

d) verificare l'affidabilità dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attività produttive, qualora richiesto;

e) assicurarsi della disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attività produttive, qualora richiesto;

f) trasmettere al Ministero delle attività produttive i dati mensili relativi alle attività di vendita di cui al questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito internet dello stesso Ministero;

g) trasmettere al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee;

h) rispettare i limiti stabiliti all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i) comunicare entro due mesi al Ministero delle attività produttive ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalità di approvvigionamento delle capacità di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di cui agli articoli 4 e 5. In questi casi il Ministero delle attività produttive può richiedere, in tutto o in parte, l'aggiornamento della documentazione di cui

agli articoli 3, 4 e 5. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Ministero delle attività produttive può revocare, anche transitoriamente, l'autorizzazione alla vendita.

Art. 7.

Reciprocità

1. Una impresa del gas con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o controllata, direttamente o indirettamente, da un'impresa con sede in uno Stato membro, può ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali in Italia, limitatamente alle stesse tipologie di clienti che sono state dichiarate idonee nello Stato membro dove ha sede l'impresa del gas o la relativa impresa che la controlla.

2. Ai fini della verifica di quanto stabilito all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento ai clienti idonei grossisti di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, questi ultimi sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attività produttive l'elenco e i dati identificativi dei soggetti produttori, importatori o grossisti dai quali acquisiscono il gas.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.

2. Le autorizzazioni alla vendita di gas naturale sono trasmesse, oltre che al richiedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed inserite in un elenco reso pubblico a cura del Ministero delle attività produttive.

3. Le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunicò, entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione, l'avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all'atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero delle attività produttive.

4. La revoca di una autorizzazione per la vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di gas naturale alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

5. L'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo di dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

| | |
|---|--|
| denominazione società richiedente | |
| capitale sociale (1) | |
| indirizzo (2) | |
| partita IVA | |
| data costituzione società (3) | |
| se costituita ai sensi degli articoli 15 o 21 del D.Lgs 164/00 (4) | |
| se derivante dalla fusione o dall'incorporazione di più società (5) | |
| numero telefonico | |
| numero telefax | |
| e-mail | |
| numero clienti nel 2001(6) | |
| numero di clienti che si prevede di servire nel 2003 (7) | |
| volume del gas fornito nel 2001 (8) | |
| volume del gas che si prevede di fornire nel 2003(9) | |
| Dati relativi al fornitore del gas naturale | |
| denominazione | |
| indirizzo | |
| produttore/grossista/importatore | |
| date inizio e scadenza contratto (3) | |
| Tipologia di modulazione (10): | |
| Dati sulla modulazione (11) | |
| denominazione impresa | |
| indirizzo impresa | |
| volume gas di modulazione (12) | |
| date inizio e scadenza contratto (3) | |
| data domanda autorizzazione (3) | |

(1) in migliaia di Euro

(2) Via-Piazza /Comune/ Provincia /C. A.P.

(3) in formato gg/mm/aa

(4) scrivere SI o NO; in caso affermativo indicare nome società preesistente o Comune

(5) scrivere SI o NO; in caso affermativo, indicare se si tratta di fusione o di incorporazione e di quali società

(6) in migliaia; in caso di fusione o di incorporazione indicare il totale riferito alle società preesistenti

(7) in migliaia

(8) in milioni di Smc; in caso di fusione o di incorporazione indicare il totale riferito alle società preesistenti

(9) in milioni di Smc

(10) indicare: ricorso a stoccaggio/ acquisto gas comprensivo servizi di modulazione/soluzioni equivalenti (specificare quali)/ trasferimento capacità di stoccaggio ai sensi art.10 Delibera n.26

(11) compilare le 4 righe seguenti solo in caso di ricorso a una impresa di stoccaggio o di acquisto di gas comprensivo del servizio di modulazione

(12) in milioni di Smc; in caso di soluzioni equivalenti, indicare il volume del gas di modulazione equivalente

02A10821

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ancora» soc. coop. a r.l., in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 30 gennaio 2002 del tribunale di Macerata con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ancora» soc. coop. a r.l., con sede in Macerata (codice fiscale n. 01086200431), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Cavallaro Alberto, nato a Camerino (Macerata) il 6 agosto 1967, domiciliato in Camerino, via Cesare Battisti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10833

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Primula società cooperativa a r.l.», in Mel, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 febbraio 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Primula società cooperativa a r.l.», con sede in Mel (Belluno), (codice fiscale n. 00251190252) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540, del codice civile e il dott. Silvano Tositti, nato a Trieste il 24 febbraio 1937, domiciliato in Padova, via N. Tommaseo n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10835

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Acli Vico Zootecnica soc. coop. a r.l.», in Vico del Gargano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo in data 3 settembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Acli Vico Zootecnica soc. coop. a r.l.», con sede in Vico del Gargano (Foggia), (codice fiscale n. 01526900715), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Loreta Notarangelo, nata a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 26 ottobre 1968, domiciliata in Foggia, viale Candelaro n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10832

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Magnifico società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 7 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Magnifico società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, in liquidazione (codice fiscale n. 04325020487), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, domiciliato in Firenze, via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10836

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euro Group soc. coop. a r.l.», in Calenzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro Group soc. coop. a r.l.», con sede in Calenzano (Firenze), (codice fiscale n. 04698170489), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze), il 9 febbraio 1971, domiciliato in Firenze, via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10837

DECRETO 8 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio fra viticoltori e cantine sociali - Basiliium - Vinicola Acheruntina CO.VIT. soc. coop. a r.l.», in Acerenza, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 settembre 2000, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio fra viticoltori e cantine sociali Basiliium - Vinicola Acheruntina - CO. VIT. soc. coop. a r.l.», con sede in Acerenza (Potenza) (codice fiscale n. 00221380769), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori avv. Pietro Ruggi, nato a Matera il 21 luglio 1962, domiciliato in Matera, via della Croce n. 3 - avv. Carlo Pandiscia, nato a Roma l'8 ottobre 1970, domiciliato in Roma, via dei Prefetti n. 17, rag. Donato Sciannameo, nato a Carbonara di Bari (Bari) il 7 maggio 1967, domiciliato in Bari, via S.G. Poli n. 21/a, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 agosto 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10834

DECRETO 20 agosto 2002.

Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco, e differimento del termine relativo all'esaurimento delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei produttori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto ministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 17 giugno 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989, è stato autorizzato il trattamento della microfiltrazione;

Visto il proprio decreto 27 giugno 2002 concernente l'etichettatura del latte fresco;

Ritenuta la opportunità di prevedere tra le altre indicazioni da riportare in etichetta anche quella relativa alla data di confezionamento del latte in maniera da assicurare una maggiore tutela del consumatore, anticipando le previsioni della normativa comunitaria in materia;

Ritenuta altresì l'opportunità di differire il termine del 30 settembre 2002 relativo all'esaurimento delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei produttori;

| | |
|--|---|
| <p>Decreta:</p> <p>Art. 1.</p> <p>1. All'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 giugno 2002 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, nonché la data di confezionamento».</p> <p>2. Il termine del 30 settembre 2002 di cui al comma 5 del decreto ministeriale 27 giugno 2002 è differito al 30 novembre 2002.</p> | <p>Il presente decreto è pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.</p> <p>Roma, 20 agosto 2002</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Ministro delle attività produttive</i> MARZANO</p> <p><i>Il Ministro delle politiche agricole e forestali</i> ALEMANNO</p> <p>02A10823</p> |
|--|---|

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>PROVVEDIMENTO 29 luglio 2002.</p> <p>Attuazione dell'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relativo alle modalità di presentazione delle richieste di rimborso.</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;</p> <p style="text-align: center;">Dispone:</p> <p><i>Modalità di presentazione delle richieste di rimborso di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</i></p> <p>1.1. La richiesta di rimborso delle somme di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è prodotta dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, all'ufficio cui è stata presentata l'istanza di definizione automatica riguardante le quote in relazione alle quali è stata esercitata la facoltà di cui all'art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.</p> <p>1.2. La richiesta di rimborso è presentata, limitatamente al 99% della metà delle spese esecutive infruttuose sostenute, al netto delle dilazioni fruiti, con riferimento alle quote ammesse dagli uffici alla definizione automatica di cui al citato art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999.</p> <p>1.3. Nella richiesta di rimborso di cui al punto 1.1, il concessionario, con le modalità indicate dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesta:</p> <p>a) l'ammontare della metà delle spese esecutive infruttuose di cui chiede il rimborso pari al 99 per cento del loro importo;</p> | <p>b) che le spese esecutive infruttuose di cui al punto a) sono state sostenute relativamente alle quote ammesse alla definizione automatica di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999;</p> <p>c) che le predette spese non sono state già rimborsate;</p> <p>d) l'importo delle dilazioni fruiti.</p> <p>1.4. Alla richiesta di cui al punto 1.1 è allegato un elenco, compilato su supporto sia magnetico, sia cartaceo, contenente, per ciascuna delle quote ammesse alla definizione automatica di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per le quali il concessionario esercita la facoltà prevista dall'art. 60-bis dello stesso decreto, l'indicazione:</p> <p>a) della tipologia, della data di presentazione e del numero identificativo della domanda di rimborso o di discarico in cui è inserita la quota per la quale si esercita la facoltà di cui al citato art. 60-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999;</p> <p>b) dell'ammontare della metà delle spese esecutive infruttuose globalmente sostenute relativamente alle quote ammesse alla definizione automatica prevista dall'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999;</p> <p>c) della somma corrispondente al 99 per cento della metà dell'importo di cui alla lettera b);</p> <p>d) dell'ammontare delle dilazioni fruiti a titolo di rimborso provvisorio delle spese esecutive di cui al punto b);</p> <p>e) della somma di cui si chiede il rimborso pari alla differenza tra gli importi di cui ai punti c) e d).</p> <p>1.5. Il concessionario presenta la richiesta prevista al punto 1.1 anche alla competente direzione regionale (o provinciale per gli ambiti delle province autonome di Trento e Bolzano), aggregando per ambito l'importo di cui chiede il rimborso.</p> <p>Il presente provvedimento sarà pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.</p> |
|--|--|

Motivazioni.

Il decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introducendo, tra l'altro, l'art. 60-*bis* (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose).

L'art. 60-*bis* citato stabilisce che ai concessionari spetta il rimborso del 99 per cento della metà delle spese esecutive infruttuose sostenute relativamente alle quote oggetto della definizione automatica delle domande di rimborso e di scarico dei ruoli erariali prevista dall'art. 60 del decreto legislativo n. 112/1999.

Sono, naturalmente, rimborsabili esclusivamente le spese delle procedure esecutive infruttuose relative a quote che gli uffici, a seguito dei riscontri effettuati, hanno ritenuto di ammettere alla definizione automatica di cui al predetto art. 60 del decreto legislativo n. 112/1999.

Poiché è stata pressoché ultimata l'acquisizione da parte delle direzioni regionali dei dati definitivi delle quote ammesse dagli uffici alla definizione automatica da ultimo citata, i concessionari possono presentare le istanze di rimborso limitatamente alle spese sostenute per tali quote.

Il presente atto disciplina le modalità di presentazione delle istanze di rimborso di cui al citato art. 60-*bis* del decreto legislativo n. 112 del 1999, e il contenuto delle stesse.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).

Disposizioni relative agli effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 60-*bis*).

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore: FERRARA

02A10838

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 agosto 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Vibo Valentia.

**IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Vibo Valentia n. 125455 del 9 agosto 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi ad un tentativo di furto effettuato ad opera di ignoti il 9 agosto 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Calabria, con fax del 19 agosto 2002, n. 131, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella

direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno: 9 agosto 2002;

regione: Calabria;
ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Vibo Valentia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 agosto 2002

Il direttore compartimentale f.f.
SANTORO

02A10824

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1° agosto 2002, n. 30.

Trattamento di fine rapporto.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura dello Stato

Al Ministero del lavoro e politiche sociali

Al Ministero dell'economia e delle finanze

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Alle Amministrazioni autonome dello Stato

Agli enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI

Alle Corti d'appello

Alle Università degli studi

Alla direzione centrale organi collegiali Inpdap

Ai dirigenti generali centrali e compartimentali Inpdap

Ai dirigenti centrali e periferici Inpdap

Ai coordinatori delle consulenze professionali Inpdap

Alle Organizzazioni sindacali nazionali

Agli enti di patronato

Alla Associazione nazionale comuni italiani

Sono state segnalate dalle sedi provinciali dell'Istituto e dagli enti iscritti — in particolare dalle amministrazioni scolastiche — talune problematiche di carattere interpretativo ed operativo in materia di trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad integrazione di quanto già puntualizzato con circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

Ai fini di una più agevole lettura della presente circolare va premesso che per trattamenti di fine servizio (d'ora in avanti TFS) si intendono sia l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle amministrazioni statali sia l'indennità premio di servizio di cui alla legge n. 152/1968 spettante ai dipendenti degli enti locali e a quelli del comparto della sanità.

Per trattamento di fine rapporto (d'ora in avanti TFR) si intende invece la prestazione regolata in base all'art. 2120 del codice civile.

1. *Personale in regime di TFR.*

Sono obbligatoriamente in regime di TFR:

a) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999) o stipulato successivamente;

b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).

Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio — a qualsiasi titolo — da un ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

È in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001).

Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del TFR potrà però essere

subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.

Esempio:

nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2001:

1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 30 giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto;

2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà corrisposto all'atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.

Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31 dicembre 2000 è in regime di TFR.

Ai sensi dell'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 il personale in regime di TFS può esercitare l'opzione per il passaggio al TFR.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 tale opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione ad un «fondo pensione». Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo può esercitare l'opzione per il passaggio al TFR.

Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella pubblica amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.).

Con specifici interventi legislativi o regolamentari per tali categorie si procederà, così come avvenuto per il personale contrattualizzato, alla attuazione delle disposizioni relative al TFR dei pubblici dipendenti «con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale interessato».

Esempio:

| Durata del contratto nel mese | Retribuzione mensile utile ai fini TFR comprensiva rateo 13 ^a | Retribuzione spettante detratto un giorno di congedo straordinario senza assegni | Retribuzione utile ai fini TFR |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Dal 1° al 30 aprile 2002 | € 1.549,37 (L. 3.000.000) | € 1.497,73 (L. 2.900.000) | € 1.497,73 (L. 2.900.000) |

2. Diritto al TFR.

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nell'arco di un mese.

Ciò significa che nell'ipotesi di un servizio continuativo di almeno quindici giorni effettuato però nell'arco di due mesi (esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.

Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all'Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di quindici giorni in un mese.

Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai quindici giorni, anche se stipulati con istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l'uno e l'altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno — non importa se festivo o feriale — non coperto da contratto.

Il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro «G» del nuovo mod. TFR/1 che sarà quanto prima divulgato.

Ai sensi dell'art. 2948 del codice civile il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione (vedi punto 3).

Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR.

Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di quindici giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto (congedo straordinario, sciopero, ecc.), tali assenze non influiscono sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di attività spettante.

Contratto a part-time.

Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della durata minima di quindici giorni nel mese fa sorgere il diritto al TFR, che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per l'orario di servizio in concreto svolto.

| Durata del contratto nel mese | Retribuzione mensile utile ai fini TFR ad orario intero comprensiva rateo 13 ^a | Orario | Retribuzione utile ai fini TFR |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Dal 1° al 30 | € 1.549,37 (L. 3.000.000) | Part-time orizzontale a 9/18 | € 774,69 (L. 1.500.000) |
| Dal 1° al 30 | € 1.549,37 (L. 3.000.000) | Part-time verticale a giorni alterni (3 gg. a settimana su 6) | € 774,69 (L. 1.500.000) |
| Durata del contratto | Retribuzione annua utile ai fini TFR ad orario intero comprensiva rateo 13 ^a | Orario | Retribuzione annua utile ai fini TFR |
| Dal 1° gennaio al 31 dicembre | € 18.592,45 (L. 36.000.000) | Ciclico (un mese ogni 3) | € 6.197,48 (L. 12.000.000) |

Contrariamente a quanto avviene per l'indennità premio o per l'indennità di buonuscita, quindi, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

3. Pagamento del TFR.

Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR.

In tal caso l'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione dal servizio.

Termini di pagamento del TFR.

L'INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi termini previsti dalla legge n. 140/1997 per il pagamento del TFS.

Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le amministrazioni sono tenute ad inviare il mod. TFR/1 entro quindici giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi novanta giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi centottanta giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro il quale le amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolve alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per «limiti di servizio» e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi centocinque giorni (15 + 90).

Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di centottanta giorni.

Poiché la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi di mora, le amministrazioni iscritte avranno cura di inviare i modelli TFR/1 nel rispetto delle anzidette scadenze.

4. *Retribuzione utile ai fini TFR.*

Si rammenta che ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo del TFS nonché le ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di comparto.

In un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all'intero mese. Si ritiene utile riportare nello schema seguente alcuni esempi indicativi di come debba essere determinata tale retribuzione virtuale nelle differenti fattispecie che possono in concreto verificarsi.

| Durata del contratto nel mese | Orario | Retribuzione mensile utile ai fini del TFR comprensiva del rateo di 13 ^a | Retribuzione sulla quale calcolare il contributo | Retribuzione virtuale per il calcolo del TFR |
|---|--|---|--|---|
| Dal 1° al 16 | Intero | € 1.549,37 (L. 3.000.000) | € 826,33 (L. 1.600.000) | € 1.549,37 (L. 3.000.000) |
| Dal 1° al 16 | Part-time al 50% | € 774,69 (L. 1.500.000) | € 413,17 (L. 800.000) | € 774,69 (L. 1.500.000) |
| Dal 1° al 15 | Part-time verticale con 4 giorni effettivamente lavorati | € 774,69 (L. 1.500.000) | € 103,29 (L. 200.000) | € 206,58 (L. 400.000) formula: $4 : 15 = x : 30$ $x = \frac{4 \cdot 30}{15}$ $x = 8$ $8 \cdot 50.000 = 400.000$ |
| Dal 1° al 20 | Part-time verticale con 6 giorni effettivamente lavorati | € 774,69 (L. 1.500.000) | € 154,94 (L. 300.000) | € 235,41 (L. 450.000) formula: $6 : 20 = x : 30$ $x = \frac{6 \cdot 30}{20}$ $x = 9$ $9 \cdot 50.000 = 450.000$ |
| Dal 1° al 16 con un giorno di congedo straordinario senza assegni | Intero | € 1.549,37 (L. 3.000.000) | € 774,69 (L. 1.500.000) | € 1.497,73 (L. 2.900.000) |

In caso di due periodi di servizio prestati continuativamente, con due differenti retribuzioni, e che sommati raggiungano un minimo di quindici giorni ma non ricoprano l'intero arco del mese, lo stipendio utile virtuale sul quale andrà calcolato il TFR deriva dalla seguente formula:

$$\text{retribuzione utile} = Q1 + Q2$$

dove Q1 = giorni effettivi lavorati nel primo periodo (es.: giorni 10) per retribuzione virtuale mensile del primo periodo (es.: € 1.549,37 - L. 3.000.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.: giorni 15) € 1.032,91 - L. 2.000.000;

Q2 = giorni effettivi lavorati nel secondo periodo (es.: giorni 5) per retribuzione virtuale mensile del secondo periodo (es.: € 2.324,06 - L. 4.500.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.: giorni quindici) = € 774,69 - L. 1.500.000.

Pertanto la retribuzione virtuale utile ai fini del TFR sarà pari ad € 1.807,60 (L. 3.500.000).

Se, viceversa, più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione all'INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprono l'intero arco temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente percepite (esempio: tre contratti decorrenti rispettivamente dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 al 30 del mese con retribuzione di € 774,69 - L. 1.500.000 - il primo contratto, € 1.549,37 - L. 3.000.000 - il secondo ed € 1.032,91 - L. 2.000.000 - l'ultimo, daranno diritto ad un TFR calcolato su € 3.356,97 - L. 6.500.000).

Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per:

malattia;

messa in disponibilità;

maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino - comma 2, lettera *a*, art. 15, legge n. 1204/1971).

Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del datore di lavoro deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale intera.

Si precisa che l'indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 della legge n. 1204/1971 e successive modifiche ed integrazioni, non è utile ai fini del TFR.

Per il personale del comparto scuola non è altresì utile ai fini del TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente chiamata a prestare lavoro non assuma servizio nemmeno un giorno perché già in congedo obbligatorio per maternità.

Servizi contemporanei.

In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all'INPDAP, le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR:

Esempio I - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

scuola A: contratto dal 23 gennaio 2001 al 24 aprile 2001 per 9 ore su 18;

scuola B: contratto dal 25 gennaio 2001 al 20 aprile 2001 per 3 ore su 18;

scuola C: contratto dal 21 marzo 2001 al 9 giugno 2001 per 6 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1° febbraio-31 maggio 2001 sulla base della somma delle retribuzioni percepite durante tale periodo per i tre contratti di lavoro. Si rammenta che i periodi dal 23 al 31 gennaio 2001 e dal 1° al 9 giugno 2001 non sono utili ai fini TFR perché inferiori ai quindici giorni nel mese.

Esempio II - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

scuola A: contratto dal 1° aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore su 18;

scuola B: contratto dal 13 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 12 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1° aprile 2002-30 aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene raddoppiando la somma delle retribuzioni effettivamente percepite per i due contratti di lavoro.

Esempio III - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

scuola A: contratto dal 1° aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore su 18;

scuola B: contratto dal 5 aprile 2002 al 28 aprile 2002 per 12 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1° aprile 2002-30 aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene applicando la più volte citata formula $Q1 + Q2$.

Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo indeterminato in regime di TFS e l'altro a tempo determinato in regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del precedente.

Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Adempimenti degli enti iscritti.

Versamento dei contributi.

Come noto, la legge pone a totale carico dell'ente datore di lavoro il contributo ai fini TFR.

Per gli enti locali e per quelli del comparto sanità tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile e della I.I.S. (entrambe calcolate nella misura dell'80%). Per le amministrazioni statali il contributo ammonta al 9,60% della retribuzione utile (calcolata nella misura dell'80%) e della I.I.S. (calcolata nella misura del 48%).

In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato le amministrazioni iscritte sono tenute al versamento del contributo anche per contratti inferiori ai quindici giorni continuativi nel mese e che non fanno quindi sorgere il diritto al TFR.

Ove il dipendente interrompa l'iscrizione all'Istituto dopo quindici giorni continuativi e prima della fine del mese, come anticipato, l'onere del pagamento del TFR per l'intero mese farà carico all'INPDAP.

Poiché in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto al 30 maggio 2000 l'INPDAP corrisponde il TFR relativo all'intera durata del contratto, le amministrazioni — laddove non lo abbiano già fatto — dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000 e che siano iniziati dopo il 31 maggio 1999.

Laddove il contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 sia iniziato precedentemente al 31 maggio 1999, l'ente dovrà modificare solo l'imputazione del versamento (TFR anziché TFS), in quanto è già in corso il pagamento del contributo perché è stato superato l'anno di servizio con l'iscrizione del dipendente.

Il TFS maturato al 30 maggio 2000 costituirà la «prima quota» del TFR sulla quale l'Istituto effettuerà le rivalutazioni di legge.

Esempio: contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 1° febbraio 1998 e con scadenza al 31 dicembre 2001. L'INPDAP calcolerà il TFS maturato per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 30 maggio 2000 e per il quale è già stato versato il relativo contributo. Tale importo costituirà prima quota del TFR cui andranno aggiunte le successive quote relative al periodo dal 31 maggio 2000 al 31 dicembre 2001.

Con informative n. 1 dell'11 gennaio 2001 e successive della Direzione centrale entrate, sono state fornite le necessarie indicazioni circa le modalità di versamento e regolarizzazione contributiva per le nuove iscrizioni ai fini TFR.

Con circolare di prossima emanazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica fornirà dettagliate istruzioni alle scuole in merito alle modalità di versamento dei contributi dovuti all'INPDAP, anche al fine di regolarizzare tutte le pregresse posizioni.

Iscrizione al Fondo credito.

Con legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, comma 245, è stata istituita la gestione unitaria per le prestazioni creditizie agli iscritti all'INPDAP, che ha trovato esecuzione nel regolamento di cui al decreto 28 luglio 1998, n. 463 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1999).

La medesima legge finanziaria, all'art. 1, commi 242 e 243, ha individuato quali destinatari della gestione i dipendenti già iscritti al Fondo di previdenza e credito di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), e gli iscritti alle casse di previdenza, confluite nell'INPDAP.

Alla luce della succitata disciplina ed in considerazione del mutato quadro normativo con l'estensione ai pubblici dipendenti del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, l'obbligo di versamento del contributo per le prestazioni creditizie, per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (quindi anche per quelli dello Stato), sussiste dalla data di iscrizione all'Istituto che coincide con la data di decorrenza del trattamento economico di attività, derivante sia da contratti a tempo indeterminato che da quelli a tempo determinato per periodi anche inferiori a quindici giorni.

Il contributo da destinare al Fondo, pari allo 0,35%, da calcolare e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini pensionistici, deve essere versato a cura delle amministrazioni iscritte alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG, previa compilazione della denuncia mensile (circolare n. 1/2000 - allegato 2) seguendo le modalità dettate per i contributi obbligatori (indicando la cassa credito) sulla contabilità speciale di tesoreria provinciale n. 1011 o sulla tesoreria centrale (conto infruttifero n. 21039) per gli enti con rapporti di girofondi (inf. Direzione entrate n. 2 del 22 febbraio 2002).

Nelle more della realizzazione della gestione informatizzata dei dati dei dipendenti dello Stato, le amministrazioni dello Stato procederanno direttamente al versamento del contributo «credito» sulle contabilità suddette già aperte.

Si ricorda che per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni creditizie e sociali.

Adeguamento stipendi personale in regime di TFR.

Per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per quest'ultima prestazione.

Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

Esempio:

**BUSTA PAGA
DIPENDENTE CON
DIRITTO AL TFS**

**BUSTA PAGA DIPENDENTE CON
DIRITTO AL TFR**

| | | | | | |
|--|-------|------------|--|-------|------------|
| RETRIBUZIONE BASE | | € 1274,69 | RETRIBUZIONE BASE | | € 1274,69 |
| I.I.S. (*) | | € 000,00 | I.I.S. (*) | | € 000,00 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | € 106,83 | RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | € 106,83 |
| TOTALE LORDO (**) | | € 1.381,52 | TOTALE LORDO (***) | | € 1.381,52 |
| CONTRIBUTO PER TFS | 2,50% | -€ 27,63 | DIMINUZ. STIP. LORDO DPCM 20/12/99 | 2,50% | -€ 27,63 |
| IMPONIBILE IRPEF | | € 1.353,89 | IMPONIBILE IRPEF | | € 1.353,89 |
| RITENUTA IRPEF | | -€ 314,41 | RITENUTA IRPEF | | -€ 314,41 |
| RETRIBUZIONE NETTA | | € 1.039,48 | RETRIBUZIONE NETTA | | € 1.039,48 |

(*) Non è stato quantificato l'importo della IIS perché, com'è noto, diversa è la quota di tale voce retributiva da assoggettare a contribuzione ai fini IPS e ai fini dell'indennità di buonuscita.

(**) Importo da prendere a base di calcolo del TFS.

(***) Importo da prendere a base di calcolo del TFR.

La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 deve essere effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore ai quindici giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere il diritto al TFR.

Esempi:

I. rapporto di lavoro dal 1° al 10 giugno 2002: va effettuata la diminuzione dello stipendio lordo spettante per tale periodo di servizio anche se il dipendente non ha maturato il diritto al TFR;

II. rapporto di lavoro dal 27 gennaio al 3 luglio 2002: la diminuzione va effettuata sugli stipendi spettanti per il periodo 27 gennaio-3 luglio 2002 anche se i periodi dal 27 al 31 gennaio e dal 1° al 7 luglio non sono utili ai fini del TFR.

III. rapporto di lavoro dal 1° al 20 aprile 2002: la diminuzione va effettuata sulla retribuzione lorda effettivamente spettante anche se il TFR sarà calcolato sulla retribuzione virtuale dell'intero mese.

Le amministrazioni che non hanno provveduto alla diminuzione degli stipendi lordi dei dipendenti in regime di TFR sono creditrici nei loro confronti del maggior stipendio netto corrisposto e nei confronti dell'Erario delle maggiori somme trattenute e versate a titolo di IRPEF.

L'INPDAP, su richiesta degli enti datori di lavoro, potrà provvedere al recupero dei maggiori importi stipendiali corrisposti ovvero del contributo per il Fondo credito solo a condizione che il lavoratore interessato autorizzi tale recupero con propria dichiarazione scritta.

Compilazione ed invio modelli TFR/1 e TFR/2.

Gli enti devono provvedere alla compilazione e all'invio all'INPDAP dei modelli TFR/1 per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in atto al 30 maggio 2000 o sorti successivamente nonché per quelli a tempo indeterminato che abbiano fatto maturare il diritto al TFR (cfr. punto 1).

Il nuovo sistema informativo dell'INPDAP prevede che tutte le prestazioni a carico dell'Istituto vengano liquidate dalla sede provinciale nel cui territorio l'iscritto ha la propria residenza.

Per il comparto scuola, in caso di servizi continuativi resi presso scuole diverse, competente alla compilazione del mod. TFR/1 ed al suo invio all'INPDAP è la scuola presso la quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio.

In caso di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti collettivi di lavoro con effetto retroattivo, le amministrazioni provvederanno alla compilazione e all'invio del mod. TFR/2 e l'INPDAP procederà alla liquidazione del TFR.

Le amministrazioni non dovranno allegare ai modelli TFR/1 e TFR/2 compilati in ogni loro parte, alcun altro documento. È fatta ovviamente salva la facoltà della sede competente alla liquidazione di chiedere, nel caso in cui avesse perplessità sulla corretta applicazione delle norme da parte dell'amministrazione di appartenenza, la documentazione necessaria alla definizione della pratica.

6. Riscatti.

Come è noto, la normativa che disciplina il TFS consente di riscattare, previo pagamento di un «contributo» a totale carico del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero valutabili.

Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono invece l'istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall'art. 1, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP (ex gestione ENPAS o ex gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.

Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR.

Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di servizio.

Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà a costituire quota di TFR a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della determinazione di riscatto e sarà valorizzato con il primo TFR da percepire.

Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.

La somma corrispondente al periodo riscattato sarà rivalutata annualmente secondo le norme del codice civile (1,50 per cento in misura fissa più lo 0,75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT).

Ai dipendenti, invece, in regime di TFS, nominati giuridicamente a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, si applicano le norme in materia di riscatto in vigore per il trattamento di buonuscita e di indennità premio di servizio.

Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

Esempio:

nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000 e decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2001:

I. contratto di lavoro a tempo determinato dal 27 aprile 2001 al 7 luglio 2001: l'interessato può riscattare ai fini TFS i periodi dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001 e dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2001 (i periodi dal 27 al 30 aprile 2001 e dal 1° al 7 luglio 2001 anche se lavorati, non sono utili ai fini TFR);

II. contratti di lavoro a tempo determinato dal 1° al 14 giugno 2001 e dal 18 al 31 luglio 2001: l'interessato può riscattare l'intero periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001 perché i contratti di lavoro svolti a tempo determinato, inferiori ai quindici giorni continuativi nel mese, non hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

Tutte le precedenti indicazioni in contrasto con la presente circolare non sono applicabili.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: SIMI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 2002 il prefetto dott. Carlo Schilardi è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 2002.

02A10871

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclometasone Ravizza».

Estratto decreto n. 333 del 15 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa n. 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 08501270154.

Medicinale: BECLOMETASONE RAVIZZA.

Confezioni:

«50 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione», bombola 200 erogazioni (sospesa) - A.I.C. n. 032820019/G;

«250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione», bombola 200 erogazioni (sospesa) - A.I.C. n. 032820021/G.

È ora trasferita alla società: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00738480151.

Con variazione della denominazione in: BECLOMETASONE LPB.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serezac»

Estratto decreto n. 344 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

Medicinale: SEREZAC.

Confezione:

«20 mg capsule rigide» 12 caspule - A.I.C. n. 034600015;

«20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 034600027.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi n. 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: FLUOXETINA.

Confezione:

«20 mg capsule rigide» 12 caspule - A.I.C. n. 034600015/G;

«20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 034600027/G.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Serezac», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 034600015-027, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisopulm»

Estratto decreto n. 352 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille n. 40 - Napoli, con codice fiscale n. 01172090639.

Medicinale: LISOPULM.

Confezione: flacone sciroppo 200 ml 0,3% - A.I.C. n. 025717048.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo de' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: AMBROXOL;

confezione: flacone sciroppo 200 ml 0,3% - A.I.C. n. 025717048/G.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Lisopulm», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 025717048,

non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10826

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Con il decreto n. 800.5/R.M.169/D67 del 6 agosto 2002 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento, della sottoindicata specialità medicinale.

VIDEX:

| | | | | | | |
|-------------------|-----|----|----|---------|---|--------|
| polvere tamponata | 100 | mg | 30 | bustine | - | A.I.C. |
| n. 028341081/M; | | | | | | |
| polvere tamponata | 167 | mg | 30 | bustine | - | A.I.C. |
| n. 028341093/M; | | | | | | |
| polvere tamponata | 250 | mg | 30 | bustine | - | A.I.C. |
| n. 028341105/M; | | | | | | |
| polvere tamponata | 375 | mg | 30 | bustine | - | A.I.C. |
| n. 028341117/M. | | | | | | |

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Bristol Myers Squibb S.p.a., titolare dell'autorizzazione medesima.

02A10939

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali

Con il decreto n. M-150/2002 del 5 agosto 2002 è sospesa, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società P. & C. Products S.r.l. per la propria officina sita in Nova Milanese (Milano) - Via E. Fermi n. 10/12.

02A10829

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici

Con il decreto n. PMC-22/2002 del 5 agosto 2002 è sospesa, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici rilasciata alla società Ramini S.p.a. per la propria officina sita in Roma - Via di Vallerano n. 96.

02A10830

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare per il personale appartenente alla categoria dei quadri, impiegati ed operai delle società: Alitalia, Atitech, Alitalia Team, Alitalia Express», in Roma.

Con decreto ministeriale 9 agosto 2002, all'associazione «Fondo pensione complementare per il personale appartenente alla categoria dei quadri, impiegati ed operai delle società: Alitalia, Atitech, Alitalia Team, Alitalia Express» in forma abbreviata «Mercurio», con sede in Roma, viale Alessandro Marchetti n. 111, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A10822

**MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 14 giugno 2002, con il quale la ditta Torelli Enzo & Figli, S.n.c. di Maurizio e Alberto Torelli, in Parma, è stata autorizzata all'apertura di una succursale di magazzino generale nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda.

Il decreto ministeriale 14 giugno 2002, con il quale la ditta Torelli Enzo & Figli, S.n.c. di Maurizio e Alberto Torelli, con sede in Parma, via Nuova di Coloreto 17/A è stata autorizzata all'apertura di una succursale di magazzino generale nello stabilimento sito in via San Bernardino a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) deve intendersi emanato dal Ministero delle attività produttive, anziché dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

02A10915

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651203/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 3 0 *

€ 0,77